

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 settembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani; Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 14 DEL CALCIATORE SCANO DANIELE CONTRO LA SOCIETA' VIGEVANO CALCIO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N. 17 DEL CALCIATORE LIVRAGHI ANDREA (23.07.1987 – MATR. FIGC 3739687) CONTRO LA SOCIETA' U.S. PESCHIERA BORROMEO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara svincolato (ex art. 109 N.O.I.F.) il calciatore Livraghi Andrea dalla società U.S. Peschiera Borromeo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N. 19 DELLA SOCIETA' ALBALONGA CALCIO CONTRO IL CALCIATORE BONGARS EMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LAZIO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N. 20 DELLA SOCIETA' REAL VICENZA CONTRO IL CALCIATORE DAL GRANDE DAVIDE (14.07.1994 MATR. FIGC 3938625) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F..**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo della società Real Vicenza annullando lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. del calciatore Dal Grande Davide ripristinando in suo favore, per l'effetto, il tesseramento del calciatore medesimo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RECLAMO N. 30 DELLA SOCIETA' POL. BITTESE CONTRO IL CALCIATORE BURRAI ANTONIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. SARDEGNA).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO N. 6 DEL CALCIATORE AGOSTINI ALESSANDRO (23.07.1979 MATR. FIGC 2884356) CONTRO LA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO S.P.A AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 117 N.O.I.F. (L.N.P. SERIE "A").**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N. 3 DEL CALCIATORE BAIETTA GIOVANNI (12.01.1992 MATR. F.I.G.C. 4031248) CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ABBIATEGRASSO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del calciatore Baietta Giovanni e dichiara il medesimo svincolato dalla societa' A.S.D. Abbiategrasso.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N. 23 DELLA SOCIETA' A.S.D. A.C. VALLATA 1999 CONTRO IL CALCIATORE PADOVAN NICOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 9) RECLAMO N. 24 DELLA SOCIETA' A.S.D. A.C. VALLATA 1999 CONTRO IL CALCIATORE POSOCCO LEONARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 10) RECLAMO N. 25 DELLA SOCIETA' A.S.D. A.C. VALLATA 1999 CONTRO IL CALCIATORE RIVASI ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 11) RECLAMO DELLA SOCIETA' AXYS TEAM CALDERARA CALCIO S.R.L. CONTRO IL CALCIATORE CASTORI ANDREA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. EMILIA ROMAGNA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 12) RECLAMO N. 16 DELLA SOCIETA' U.S.D. ALBERORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO PER RINUNCIA EX ART. 107 N.O.I.F. VARI CALCIATORI (C.R. TOSCANA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

13)RECLAMO N. 15 DELLA SOCIETA' A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 CONTRO IL CALCIATORE CLERI CLAUDIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. (C.R. LAZIO).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

14)RECLAMO N. 11 DELLA SOCIETA' POL. CALDARI CONTRO IL CALCIATORE ZANNINI MATTEO EMIDIO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. ABRUZZO).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

15)RECLAMO N. 10 DELLA SOCIETA' POL. CALDARI CONTRO IL CALCIATORE ZANNINI FEDERICO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. ABRUZZO).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

16)RECLAMO N. 5 DELLA SOCIETA' ATLETICO CINISELLO CONTRO IL CALCIATORE CORINTO ENRICO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

17)RECLAMO N. 1 DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO TIVOLI CONTRO IL CALCIATORE PROIETTI LUCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LAZIO).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 27 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete